

L. 5-2-1992 n. 122 - *Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione* (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41)

Art. 7. Responsabile tecnico.

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva;
- c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

NB: Per informazioni in merito ai requisiti è necessario inoltrare la richiesta mediante la compilazione del modulo "Richiesta informazioni requisiti professionali autoriparazioni" scaricabile dal sito della C.C.I.A.A. nella sezione Modulistica – Registro imprese o Albo imprese artigiane; il modulo dovrà essere inviato tramite mail all'indirizzo albo.artigiani@tn.camcom.it. Si avvisa che non verrà data risposta a richieste prive del modulo sopra richiamato o qualora il modulo non sia compilato in maniera esaustiva e non sia accompagnato dalla documentazione necessaria.